



COME SI LEGGE IL BILANCIO DI UN COMUNE

FIRENZE 08/07/2026

Dott. Luciano Fazzi

lucianofazzi10@gmail.com



GLI ENTI TERRITORIALI (REGIONI, PROVINCE, COMUNI)

D.Lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»

Principi Contabili Applicati

- ☐ PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (All.4/1)
- ☐ PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA (All.4/2)
- ☐ PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
- ☐ PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO

D.Lgs.267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

Corretto ed integrato dal D.Lgs.126/2014 (armonizza le due norme...)



Arconet

[Intro](#)

[In evidenza](#)

[Riferimenti normativi](#)

[Documenti](#)

[Link utili](#)

[Contatti](#)



Ministero dell'Economia e delle Finanze



Contabilità Accrual - PNRR Riforma 1.15

Ragioneria Generale dello Stato

Cerca



[Home](#)

[Riforma 1.15](#) ▾

[Struttura di Governance](#) ▾

[Quadro contabile](#) ▾

[Fase pilota](#) ▾

[Normativa](#) ▾

[Approfondimenti](#) ▾

[Comunicazioni e Contatti](#) ▾



FORMAZIONE BASE

(Target M1C1-117)

[ACCEDI AL PORTALE](#)

[REGISTRATI](#) *(riservato ai gestori della formazione)*

[Istruzioni sul Portale della formazione](#)



FORMAZIONE SPECIALISTICA

(Milestone M1C1-118)

[ACCEDI ALLA PAGINA](#)

Area dedicata all'invio delle richieste di certificazione e all'elenco dei corsi di formazione specialistica disponibili



TRASMISSIONE DEI BILANCI ACCRUAL

(Milestone M1C1-118)

[ACCEDI AD AREA RGS](#)

Area dedicata alla trasmissione telematica degli schemi di bilancio per la fase pilota

COSA SI INTENDE PER ACCRUAL

- Con il principio della contabilità economico-patrimoniale “**accrual**” le transazioni e gli altri eventi economici sono rilevanti in bilancio quando si verificano, indipendentemente dal momento in cui si manifestano le relative transazioni finanziarie. Così facendo gli atti e i fatti di gestione sono rilevati contabilmente nei bilanci dei periodi ai quali questi si riferiscono.

La Contabilità *Accrual*

L'adozione di un diverso sistema contabile non cambia i fatti di gestione ma il «modo di raccontarli»

I sistemi contabili solitamente rilevano due elementi: un flusso ed uno stock

Tipo contabilità	Stock	Flusso
CASSA	Fondo cassa	Variazione della cassa
COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA	Risultato amministrazione	Variazione dei residui attivi e passivi
ACCRUAL	Patrimonio Netto	Variazione patrimonio netto (utile o perdita)

La contabilità ACCRUAL viene adottata a fini rendicontativi per cui non ha (per ora rilievo) sul bilancio di previsione che rimane autorizzatorio finanziario.....

GLI ENTI TERRITORIALI (REGIONI, PROVINCE, COMUNI)

Art.2, comma 2 lett.h della Legge 42/2009

- a. Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- b. Adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
- c. Adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
- d. Affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
- e. Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
- f. Definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica ai fini del raccordo con regole contabili uniformi;
- g. Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali

GLI ENTI TERRITORIALI (REGIONI, PROVINCE, COMUNI)



La legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilità e finanza pubblica, e in particolare l'art. 13, istituisce la **banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche** (di seguito BDAP) realizzata presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito MEF), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale.



Avere informazioni su tutte le PA, evitare duplicazioni di richieste, ecc.

GLI ENTI TERRITORIALI (REGIONI, PROVINCE, COMUNI)

IL CICLO DI ATTIVITA' DEGLI ENTI
LOCALI/TERRITORIALI

PROGRAMMAZIONE

RENDICONTAZIONE

GESTIONE



LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (PRINCIPIO 4/1)

- L'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il quale, per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, dispone l'emanazione di un decreto che apporti modifiche all'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 andando a specificare i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Il Decreto 25/07/2023 è stato pubblicato sulla GU il 4/08/2023 ed è entrato in vigore il 5 agosto, che ha modificato il Principio applicato 4/1 sulla Programmazione

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (PRINCIPIO 4/1)

- Gli organi interessati nella procedura di approvazione del bilancio

Responsabile dei servizi finanziari
Responsabili degli uffici
Segretario – Direttore ove presente
Giunta
Consiglio
Organo di revisione

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (PRINCIPIO 4/1)

- *Il Bilancio Tecnico*

- *È un bilancio di previsione*

- *In sostanza un bilancio di previsione le cui due annualità di partenza coincidono con le ultime due del bilancio di previsione dell'esercizio precedente (2023/2025) se bilancio costruito correttamente*



La seconda e terza annualità del bilancio acquistano importanza al di là delle somme già accertate ed impegnate

Si deve tener conto delle entrate e delle spese già conosciute oltre che degli accertamenti ed impegni pluriennali (es. spese contrattualizzate) o degli oneri continuativi (rimborso mutui, spesa di personale, ecc..)

RIGIDITA' SPESA GIA' IMPEGNATA (es personale, mutui ecc..)

Quadrato sia in termini di competenza che di cassa

La programmazione di Bilancio (Principio 4/ 1)



Il Bilancio Tecnico

I responsabili dei servizi devono segnalare le criticità dei tagli proposti e/o proporre ulteriori misure da sottoporre alla Giunta

Cosa succede se il RSF non riceve indicazioni in merito agli interventi per garantire gli equilibri di bilancio??



*il RSF (AUTONOMAMENTE) elabora comunque un bilancio tecnico in equilibrio **agendo prioritariamente sul taglio delle spese non ricorrenti non impegnate e successivamente le spese ricorrenti non contrattualizzate e non riferite alle funzioni fondamentali dell'ente.***

contributi, manifestazioni, rappresentanze, le spese del personale a tempo determinato e per contratti di somministrazione le spese finanziate con avanzo vincolato o accantonato come il pagamento degli arretrati contrattuali..

Vedi Principio contabile della
Programmazione (4/1) paragrafo 9.11.3

La programmazione di Bilancio (Principio 4/ 1)



LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI SONO INDIVIDUATE DALL'ART.14, COMMA 27 DEL dl 78/2010

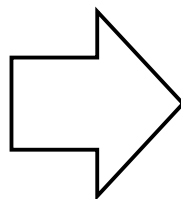
- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.*
- I-bis) i servizi in materia statistica.*

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (PRINCIPIO 4/1)

Esercizio provvisorio

Rinvio termine disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art.151, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio



l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione dei termini di approvazione del bilancio!!

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (PRINCIPIO 4/1)

■ Art.163 del TUEL

Nel corso dell'esercizio provvisorio **non è consentito il ricorso all'indebitamento** e gli enti possono impegnare solo **spese correnti**, le eventuali spese correlate riguardanti **le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza**. Nel corso dell'esercizio provvisorio **è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria** di cui all'art. 222.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, **unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti**, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, **per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato**, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

MISSIONE		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00		

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (PRINCIPIO 4/1)

La premessa al punto 9.3 è la seguente: «**Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge**, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi»...

Si ritiene che gli **Enti locali che tradizionalmente approvano il bilancio entro il 31/12/2023** non si vedano investiti dell'obbligo tassativo e pedissequo di seguire le fasi indicate nel nuovo principio 4/1, tanto più che le date indicate individuano termini ordinatori e non perentori.

Al riguardo si consiglia di inserire nella nota integrativa al bilancio di previsione 2024/2026 un paragrafo che spieghi l'iter di bilancio seguito e regolamentato internamente rispetto a quanto definito dal principio 4/1..

Ad esempio in molti casi, il bilancio tecnico anche se non con la formalità indicata è sempre stato predisposto dal RSF e trasmesso ai colleghi per la formulazione delle previsioni. Peraltro per «bilancio tecnico» si ritiene esauriente il ribaltamento del bilancio 2023/2025 al 2024/2026 con piccole integrazioni. I capitoli poi, se ben codificati, hanno già la distinzione tra «ricorrente» e non «ricorrente».

In definitiva, pur con l'invito a confrontarsi con le nuove indicazioni, si ritiene che l'organo di revisione non possa censurare l'iter di bilancio che scaturisce nell'approvazione entro il 31/12 senza il pedissequo rispetto del percorso indicato dal nuovo principio 4/1.

GLI ENTI TERRITORIALI (REGIONI, PROVINCE, COMUNI)

Principio 4/2 all.D.Lgs.118/11

IL DUP

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Art.170 D.Lgs.267/2000

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 7. **Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita'** per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.(83)

GLI ENTI TERRITORIALI (REGIONI, PROVINCE, COMUNI)

Il «PIAO»



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento
della Funzione pubblica

Previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano integrato di attività e organizzazione è il **documento unico di programmazione e governance** che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente relativamente al personale:

- performance,
- fabbisogni del personale,
- parità di genere,
- lavoro agile,
- anticorruzione

PRINCIPIO CONTABILE 4/2 ALLEGATO AL DLGS.N.118/11

- *Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito*
- Si fa coincidere esigibilità dell'entrata ed esigibilità della spesa



TRE NOVITA' DELLA CONTABILITÀ ARMONIZZATA

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)



Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)



Scomposizione Avanzo di Amministrazione



IL BILANCIO DI PREVISIONE

- Principio 4/1
- Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente..... **Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale**

- Comma 6 Art.162 del TUEL

Il bilancio di previsione è deliberato **in pareggio finanziario complessivo** per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione **e garantendo un fondo di cassa finale non negativo**. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

- CARATTERE AUTORIZZATORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
 - ECCEZIONE TITOLO VI DELL'ENTRATA
 - DEBITI FUORI BILANCIO
 - SOMMA URGENZA
- EQUILIBRI GENERALI
- EQUILIBRI PARZIALI
 - CORRENTE
 - CAPITALE (caratteristiche della spesa di investimento...già coperta dal suo impegno)
 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
 - SERVIZI CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Dal 2014, nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Anche *trasferimenti in conto capitale* sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, in assenza di una controprestazione, ma non sono destinate al finanziamento di una spesa di investimento, ma alle seguenti fattispecie:

- *trasferimenti diretti a far fronte a spese eccezionali o a coprire perdite o deficit;*
- lasciti e donazioni di importo considerevole, non aventi vincolo di destinazione a spese di investimento o a spese correnti. I lasciti e le donazioni vincolate alla realizzazione di investimenti sono classificate come Contributi agli investimenti. I lasciti e le donazioni vincolate a specifiche spese correnti (ad es. borse di studio) sono classificate come trasferimenti correnti. I lasciti e le donazioni di modico valore non vincolate a specifiche destinazioni sono classificati come trasferimenti correnti. La determinazione del limite dell'importo che può essere considerato "modico" è stabilito prudentemente dall'ente anche in relazione al proprio bilancio;
- indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni gravi non coperti da polizze di assicurazione. Gli indennizzi possono essere imposti in sede giudiziale o concordati in sede extragiudiziale. Tra essi figurano gli indennizzi per danni causati da esplosioni, fuoriuscite di petrolio, effetti collaterali di farmaci, ecc. Gli indennizzi di modico valore sono classificati come trasferimenti correnti. La determinazione del limite dell'importo che può essere considerato "modico" è stabilito prudentemente dall'ente anche in relazione al proprio bilancio;
- trasferimenti in c/capitale a seguito di inesigibilità definitiva di un credito, derivante dal finanziamento concesso dall'ente a terzi, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato (cfr. il principio applicato della contabilità finanziaria 5.4). Analogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario. L'ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi un trasferimento in conto capitale in entrata e contestualmente il rimborso del prestito oggetto dell'operazione.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO



- Legge 24 dicembre 2003, n.350, art.3 comma 19....(Legge Finanziaria 2004)
- Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali.....*non possono* ricorrere all'indebitamento *per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano di perdite*. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Le quote destinate non rilevano ai fini degli equilibri di bilancio!!!!

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		-
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		-
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		
Risorse vincolate nel bilancio		
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		-
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011**

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni ⁹		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1:		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Allegato n.9- Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
		<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>					
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

10/07/2026

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N ⁽¹⁾	COMPETENZA ANNO N+1 ⁽¹⁾	COMPETENZA ANNO N+2 ⁽¹⁾
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<i>- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente⁽³⁾		0,00	0,00	0,00

10/07/2026

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art.227 del Tuel

- 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
- 2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
- 2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.
- 2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

.....

Importo residui definitivamente cancellati
(-)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate
a seguito della riscossione di residui attivi
cancellati dalle scritture (+)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20. (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS ⁽⁵⁾				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))	
Importo conto rilevato all'anno precedente (spesa)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	0,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	CP	0,00								
TITOLO 1:		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

Importo conto
bilancio anno
precedente
(spesa)

Accertamenti al netto delle
reimputazioni per esigibilità

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾		
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾					
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito					
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾		
Totale entrate finali.....	-	-	Totale spese finali.....	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti			Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
Totale entrate dell'esercizio	-	-	Totale spese dell'esercizio	-	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	#RIFI	-	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	-	-
DISAVANZO DI COMPETENZA	#RIFI		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	#RIFI	-
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾					
TOTALE A PAREGGIO	#RIFI	0,00	TOTALE A PAREGGIO	#RIFI	0,00

10/07/2020

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)			0,00

10/07/2026

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾				
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				
Fondo anticipazioni liquidità				
Fondo perdite società partecipate				
Fondo contezioso				
Fondo di garanzia debiti commerciali				
Fondo obiettivi di finanza pubblica				
Altri accantonamenti				
Totale parte accantonata (B)				0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli				
Totale parte vincolata (C)				0,00
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						0
						0
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0	0	0	0	0
Fondo perdite società partecipate						0
						0
						0
Totale Fondo perdite società partecipate		0	0	0	0	0
Fondo contenzioso						0
						0
Totale Fondo contenzioso		0	0	0	0	0
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾						
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		0	0	0	0	0
Fondo di garanzia debiti commerciali						0
						0
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0	0	0	0	0

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione e	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati ² o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c) (d)-(e)-(f)+(g)
<u>Vincoli derivanti dalla legge</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)				0		0	0	0	0		0	0

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N ¹	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione ²	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti ³ o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
									0
									0
									0
									0
									0
									0

IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

- ❖ *Prima della chiusura del rendiconto della gestione*
- ❖ *Atto gestionale → le spese reimputate sono già impegnate ed hanno già copertura finanziaria*
- ❖ *Delibera di Giunta → previo parere dell'organo di revisione*
- ❖ *Variazione di bilancio necessaria per la reimputazione fatta dalla giunta*
- ❖ *È necessario provvedere alle opportune variazioni di cassa*
- ❖ *Alla delibera sono allegati i prospetti per comunicare al tesoriere le variazioni di cassa e di fpv*
- ❖ *Possibile anche in esercizio provvisorio*

MISSIONE		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
0101	Programma Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	
				previsione di competenza di cui già impegnato*
				di cui fondo pluriennale vincolato
				previsione di cassa

ART. 175 comma 5/bis del TUEL

-- Le variazioni di bilancio di competenza della Giunta
Variazioni che non hanno carattere discrezionale;
Si configurano come applicative delle decisioni assunte dal
consiglio comunale;
Vanno comunicate al consiglio secondo le modalità stabilite
dal regolamento di contabilità (modalità diverse ma
obbligatorie)
Solitamente non richiedono il parere dell'organo di
revisione

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI EX ART.3, COMMA 4 LGS.N.118/11

MATRICE DI FINANZIABILITA' DELLA SPESA RIACCERTATA

Fonte di Copertura della Spesa Prima del Riaccertamento	Fonte di Finanziamento - Prima del Riacc.	COPERTURA ALLA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA INESIGIBILE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO		
	↓	UNICA	UNICA	MISTA
	SPESA FINANZIATA CON....	CON SOLA ATTIVAZIONE DI FPV	CON ENTRATA CORRELATA SENZA ATTIVAZIONE DI FPV	CON ENTRATA CORRELATA UNITAMENTE AD UNA QUOTA DI FPV
	1. UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	✓		
	2. ACCERTAMENTO COMPETENZA - INCASSATO	✓		✓
	3. ACCERTAMENTO COMPETENZA - NON INCASSATO		✓	
	4. FPV - ENTRATA	✓		

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI EX ART.3, COMMA 4 LGS.N.118/11

In occasione del riaccertamento ci possiamo trovare di fronte a residui:

- ✓ da reimputare in base all'esigibilità stabilita dal principio contabile e non a discrezione dell'ente!!!;
- ✓ da riclassificare a seguito di errata classificazione;
- ✓ insussistenti (doppi, errati, riduzione debito credito a seguito transazione, venuto meno il titolo giuridico, ecc.);
- ✓ prescritti; il diritto è venuto meno a seguito dell'intervenuta prescrizione (per gli attivi responsabilità erariale);
- ✓ di dubbia e difficile esazione si mantengono ma si svalutano con il FCDE Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione (mancata coincidenza tra FSC e FCDE)

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Riferimenti normativi:

- **Paragrafo 5.4 del Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs.n.118/11**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse

Di solito riguarda al spesa di investimento ma può riguardare, in casi più limitati la spesa corrente (casi previsti dal principio contabile 4/2).

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (RENDICONTO)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*[illegible]

*	Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
---	--

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x)	Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
-----	--

(d),	Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori,
(e),	formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici",
(f)	esigibili negli esercizi successivi

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO (CORRENTE)

Articolo 188 Disavanzo di amministrazione

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, **in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.**

All.4/2 D.Lgs.n.118/11

9.2.24 Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione **in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo.** *Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.*

Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:

- l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;
- l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione,
- la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;
- la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;
- l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;
- l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

GLI OTTO DISAVANZI DEL RENDICONTO 2020.....

disavanzo di amministrazione ex articolo 188 del Tuel (max 3 anni);

- disavanzo tecnico ex articolo 13, comma 3, del Dlgs 118/2011, che si poteva formare in occasione del riaccertamento straordinario dei residui

disavanzo da riaccertamento straordinario (max 30 anni)

stralcio crediti fino a mille euro 11-bis del DI 135/2018 (max 5 anni)

reiscrizione FAL articolo 39-ter, comma 2, del DI 162/2019 (max periodo rimborso anticipazione residua – ora 10 anni)

mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenza della Corte Costituzionale, o di altre giurisdizioni comma 876 della legge 160/2019 (max 3 quote annuali)

passaggio al metodo ordinario per il FCDE (max 15 anni)

disavanzo strutturale piano di riequilibrio art.243/bis del TUEL(da 4 a 20 anni)

La relazione sulla gestione deve fornire riscontro separato delle eventuali quote di disavanzo pregresso e di quelle formatesi nell'esercizio.

Gli equilibri di bilancio



I proventi delle ALIENAZIONI

L.228/2012 Art.1 comma 443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

DL 69/2013 Art.56/bis comma 11. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% (alienazioni) è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Gli equilibri di bilancio

I proventi delle ALIENAZIONI



L.228/2012 Art.1 comma 443. Gli enti locali *possono avvalersi* della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, *per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento*. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Gli equilibri di bilancio



A decorrere dal 1 gennaio 2018 i **proventi derivanti dal rilascio dei titoli abitativi edilizi** e delle relative sanzioni devono essere esclusivamente destinate agli specifici utilizzi, prevalentemente in c/capitale, indicati dal comma 460 Legge 232/16 (Legge di bilancio 2017):

1. alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
2. al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
3. a interventi di riuso e di rigenerazione;
4. a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
5. all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
6. a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
7. a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
8. a spese di progettazione per opere pubbliche

Negli esercizi 2020, 2021 e 2022 eccezioni legate all'emergenza

Gli equilibri di bilancio

Proventi da rinegoziazione mutui



DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78, art.7 comma 2. Per gli anni dal 2015 al 2024, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonchè dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Soluzione forse poco praticabile dato che nel corso del 2020 sono state previste tre tipi di rinegoziazione mutui...Mutui MEF, Mutui CDP, Mutui altri istituti di credito (ABI- ANCI/UPI)

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

l'equilibrio di bilancio di parte corrente è pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-

l'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

W1) RISULTATO DI COMPETENZA $(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)$

.

Missione 20 – All.A.1 colonna
C



Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N



All.A.2

Risorse vincolate nel bilancio

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

.

Variazioni effettuate in sede
di rendiconto - All.A.1



Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

.

A 3D illustration of a person opening a large metal safe. The safe is dark grey with a heavy door featuring a large handle and a lock mechanism. The person is shown from the side, reaching into the safe. The background is plain white.

MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti					
2001	Programma Titolo 1.	01 Fondo di riserva					
		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	
2002	Programma Titolo 1.	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2.	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	
2003	Programma Titolo 1.	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4.	Rimborso prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	
2003	Programma Titolo 1.	03 Altri fondi					
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	

Art.166 del TUEL «non inferiore allo 0,3 e non superiore al 2% delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio» «tra lo 0,45 e il 2% se situazione ex art 195 o 222 del TUEL»

Art.166 del TUEL «fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali utilizzato con delibera di Giunta»

LA QUOTE ACCANTONATA

Al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio e fronteggiare possibili passività le regole della contabilità armonizzata obbligano gli enti ad accantonare delle somme a vario titolo.....

Spese non impegnate Missione 20 programmi 2 e 3



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Non hanno stanziamento di cassa ad eccezione del Fondo di Riserva Missione 20 programma 1

Passività potenziali

Fondo crediti dubbia esigibilità

Fondo contenzioso



Passività certe

Indennità fine mandato del Sindaco/Presidente

Perdite società partecipate

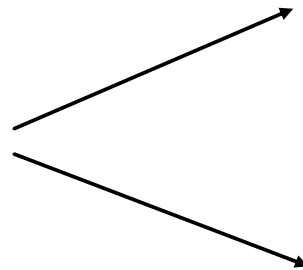
Anticipazioni di liquidità



LA QUOTA ACCANTONATA

Il Principio 4/2

A fronte di passività potenziali
(es. Fondo contenzioso)



Obbligazione giuridica perfezionata prima del
contenzioso

IMPEGNO

In assenza di obbligazione perfezionata

ACCANTONAMENTO

1. L'Organo di Revisione deve valutare la congruità dell'accantonamento
2. La nota integrativa deve specificare i criteri seguiti per l'accantonamento
3. Sempre necessario riconoscere il DBF

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

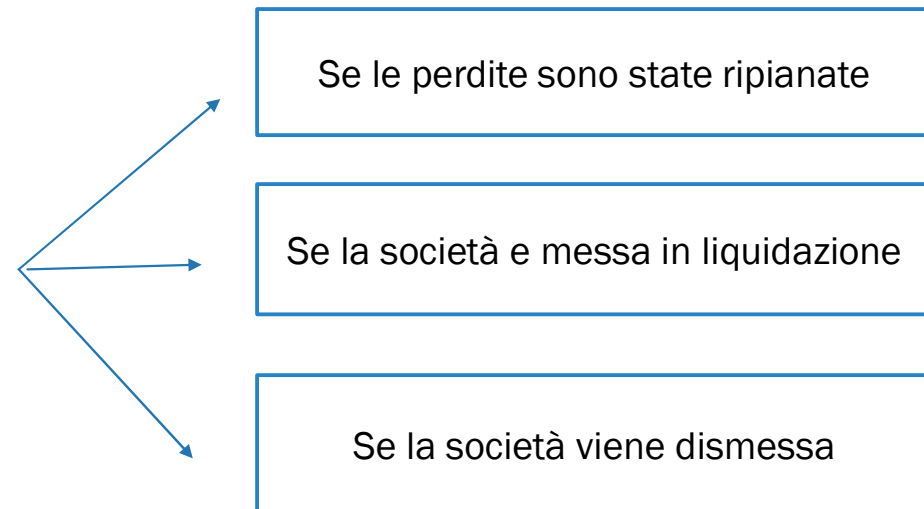
TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

Art.21

1. Nel caso in cui societa' partecipe dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.....

E' possibile svincolare la quota accantonata quando:

Il fallimento o il concordato preventivo non consentono all'ente
di rientrare nella disponibilità quote accantonate (Cdc Sicilia n.119/19)



LA QUOTA ACCANTONATA



Principio 4/2 punto 3.3

Le entrate si accertano per intero anche quelle di dubbia e difficile esazione...

Salvo le eccezioni previste dal principio non è più possibile fare accertamenti per cassa.....

- ✓ L'FCDE serve ad evitare che l'ente spenda risorse non ancora acquisite
 - a previsione → **STANZIAMENTI**
 - ed a rendiconto → **RESIDUI**
- ✓ Dimostra efficienza dell'ente nel riscuotere le proprie entrate
- ✓ Favorisce il tempestivo pagamento delle obbligazioni passive



LA QUOTA ACCANTONATA

Principio 4/2 e 4/3

L'FCDE della contabilità finanziaria non va confuso con il FSC della contabilità economico patrimoniale..... FSC $\geq$ FCDE

Il FSC contiene anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione

LA QUOTA ACCANTONATA

31/12 → bilancio di previsione n....n+2



Il livello del dettaglio è lasciato alla scelta dell'ente Tipologia → Categoria → Capitoli

- L'ente deve opportunamente motivare in nota integrativa la scelta delle entrate da escludere dal calcolo del FCDE

La legge di bilancio 2026 dovrebbe prevedere la possibilità di fare riferimento solo all'anno nel quale è migliorata la riscossione a seguito di provvedimenti adottato dall'ente

LA QUOTA ACCANTONATA

31/12 → bilancio di previsione n....n+2

Non concorrono alla determinazione del FCDE:

✓ Crediti vs altre PA



✓ Entrate che in base a quanto disposto dal principio si accertano per cassa



✓ Crediti assistiti da fidejussione



✓ Entrate riscosse per conto di altro ente



LA QUOTA ACCANTONATA

31/12 → bilancio di previsione $n \dots n+2$

In corso di gestione.....



Verifica congruità accantonamento FCDE

(almeno salvaguardia 31/07.....)

Essendo sempre in corso di gestione si apportano le opportune variazioni



LA QUOTA ACCANTONATA



- Nel calcolo dell'FCDE la corte dei conti ha recentemente precisato che :
 - 1) L'ente deve opportunamente motivare in nota integrativa la scelta delle entrate da escludere dal calcolo del FCDE
 - 2) «i crediti che è possibile escludere dal calcolo della quota da accantonare a Fcde sono quelli verso altre «amministrazioni pubbliche», non verso società partecipate, pur affidatarie dirette di attività strumentali o servizi pubblici locali (cosiddette in house)».

La cassa vincolata

Deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR



«Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126»

- La corretta gestione della cassa vincolata rileva ai fini dell'applicazione delle norme previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel;
- Non tutte le entrate vincolate per competenza sono vincolate anche per cassa;
- Si distingue tra entrate a destinazione specifica e generica (**è l'entrata che determina la natura vincolata della spesa!!! Non esiste un elenco tassativo di entrate vincolate**);
- La caratteristica «vincolata» o meno di una entrata la si comunica al Tesoriere indicandola sull'ordinativo di incasso (stessa cosa vale per il pagamento con l'ordinativo di pagamento);
- *«La specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di “condizione” che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento..... La “irreversibilità” della destinazione, insomma, sottrae definitivamente all'ente la disponibilità delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi far ricorso per momentanea carenza di liquidità ma solo con i limiti e le procedure sopra richiamate)».*

La cassa vincolata



Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 20.. di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000 (solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20...	0,00
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20... (a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 20... (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 20.. (a) + (b)	0,00

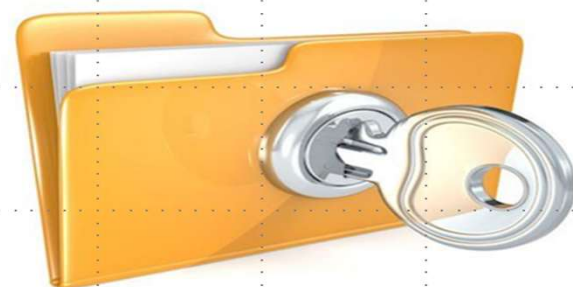
In occasione delle verifiche trimestrali di cassa è necessario controllare anche la giacenza della cassa vincolata e riconciliarla con il saldo del Tesoriere.

Nella gestione della cassa vincolata si possono verificare diverse ipotesi:

- 1) Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL (l'entrata non è vincolata);
- 2) Nel caso poi in cui l'ente si trovi a dover sostenere il pagamento di una spesa vincolata, senza aver incassato la relativa entrata e **con problemi di liquidità di cassa**, può, ai sensi dell'articolo 195 del Tuel disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti anche se incassate per finalità specifiche;

La cassa vincolata

SOLO VINCOLI DA INDEBITAMENTO,
TRASFERIMENTI E PNRR



Esistono limiti all'utilizzo della cassa vincolata!!!

L'utilizzo di entrate vincolate **presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222**, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato *dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile* (comma 2 art.195 del TUEL).

Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate **vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria** (comma 3 art.195 del TUEL).

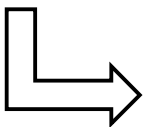
Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei ~~tre~~ cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (comma 1 art.222 del TUEL).

Attualmente i
limite è dei
5/12

MODALITÀ E TEMPI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La quota accantonata e vincolata:

1. Si può applicare **solo al primo esercizio** del bilancio di previsione (approvazione bilancio di previsione o successiva variazione di bilancio);
2. Si può applicare **all'esercizio provvisorio** solo per garantire ed assicurare prosecuzione o avvio attività soggette a termini o scadenza
3. La quota accantonata può essere utilizzata **solo a fronte del verificarsi del rischio** per la quale è stata accantonata;
4. Si può applicare **anche se solo presunta** previa relazione del dirigente competente ed approvazione di un preconsuntivo da parte della Giunta (*in assenza prospetto si elimina l'utilizzo*);
5. Le quote accantonate e vincolate possono essere applicate al bilancio anche nel caso in cui al **quota disponibile sia negativa** (disavanzo) con i limiti che vedremo in seguito;
6. La variazione può essere effettuata **fino al 31/12** (art.175, comma 3, lett.c) D.Lgs.n,267/200);
7. La quota di avanzo imputata a bilancio con finalità di copertura deve trovare **utilizzo conforme alla specifica finalità**, dovendosi, in caso contrario, ripristinare il vincolo o l'accantonamento.

 PIENA SPENDIBILITA' DELLE QUOTE ACCANTONATE E VINCOLATE AD ECCEZIONE DELL'FCDE E DEL FAL Tali esclusioni, peraltro, sono già implicite nella normativa contabile che prevede che gli avanzi accantonati o vincolati possano essere usati unicamente per la finalità propria dell'accantonamento o del vincolo. **Tale finalità, nel caso dell'FCDE e del FAL non è la copertura di nuove spese.**

MODALITÀ E TEMPI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La quota destinata e libera:

1. Si può applicare **solo al primo esercizio** del bilancio di previsione (con successiva variazione di bilancio);
2. Si può applicare solo **dopo l'approvazione del rendiconto** della gestione che le accerta;
3. Possono essere applicate al bilancio **solo con variazione di competenza del Consiglio**;
4. Sempre necessario **parere organo di revisione**;
5. Si possono applicare solo nel caso in cui l'ente **non si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 o 222 del TUEL salvo provvedimenti di riequilibrio ex.art.193 del TUEL**.



La Corte dei conti, sezione Piemonte, con il parere n. 310 del 29/08/2013, ha stabilito che il divieto di cui all'art. 187, comma 3-bis, del TUEL, per quanto attiene agli enti che si trovino in anticipazione di tesoreria, non si configura in termini assoluti, ma opera in presenza di un ricorso reiterato o continuativo all'anticipazione stessa.

6. Fino a quando **l'FCDE non è congruo** non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione (sarebbe da chiarire se può ritenersi adeguato anche il Fondo determinato a consuntivo utilizzando il c.d. metodo semplificato..vedi CdC Umbria del.n.34/2018/PRSE);
7. La **quota destinata** può essere applicata al bilancio anche nel caso in cui al **quota disponibile sia negativa** (disavanzo) con dei limiti
8. L'avanzo libero può essere utilizzato **secondo le priorità previste** dall'art.187 del Tuel o dal Principio contabile 4/2.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO

- **7. Principio della flessibilità all.n.1 dlgs.118/11** Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente. Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi IMprevedibili e straordinari. Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio. Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno. **E' necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.**

LE VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DEI CONSIGLIO



- Le variazioni possono essere di competenza e di cassa **per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio**
- Sono fatte entro il 30/11 salvo quelle che possono essere effettuate entro il 31/12...altre entro termini approvazione rendiconto (esercizio successivo)!!
- Resta invariata la norma nel vietare:
 - Lo spostamento delle voci dalle entrate e spese per conto terzi e partite di giro in favore delle altre parti del bilancio;
 - Gli spostamenti tra residui e competenza;

Vanno comunicati al tesoriere:

Le variazioni di bilancio tramite il modello di cui agli allegati 8/1 e 8/3 al Dlgs n.118/11

Le variazioni dell'fpv effettuate nel corso dell'esercizio tramite il modello di cui all'allegato 8/2 al Dlgs n.118/11

Le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento

VI RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE



lucianofazzi10@gmail.com

